



SENTENZA N. 606/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

nella persona del Giudice monocratico, Primo Ref. Flavia D'Oro,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. **73992** del registro di segreteria, depositato in data 5.7.2023, proposto da **(omissis)**, nato (omissis), elett.te dom.to in Napoli alla via Morgantini n°3, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Di Celmo,(C.F. DCL MSM 54H17 A460N P.IVA 03265280630), che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce al presente atto (il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere i relativi avvisi di cancelleria al numero di fax 0815512445 nonché al seguente indirizzo di PEC: avv.massimodicelmo@pec.it);

CONTRO:

-INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te pro.tempore, dom.to per la carica in Napoli, alla via A. De Gasperi n°55 C.F.80078750587

-INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente pro tempore, dom.to per la carica in Roma alla via Ciriaco De Gasperi n.21 C.F. 80078750587

- Ministero della Difesa in persona del ministro pro tempore rapp.to e difeso

come per legge dall'Avvocatura di Stato

per

il riconoscimento e la liquidazione pensione privilegiata;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi, all'udienza del 17.12.2024, l'avv. Alessandra Daniele, per delega, per parte ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

Premesso in

FATTO

1. Il ricorrente, I maresciallo luogotenente cessato dal servizio per dimissioni in data 30/12/2012 e già riconosciuto titolare del diritto all'equo indennizzo mediante decreto n.1293 del 18/06/02, in data 31/12/2012 presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria a seguito della quale, all'esito della comunicazione INPS, inoltrata anche al Dipartimento Militare di Medicina legale, del 01/02/2017, veniva convocato, mediante nota del Dipartimento suddetto, a visita medico legale per la data del 20/09/17.

Come risulta dal verbale della competente Commissione Medica del 20/09/17, gli veniva riconosciuta l'ascrivibilità complessiva di tutte le infermità denunciate, dichiarate insuscettibili di miglioramento, alla tabella A categoria 8.

In data 19/04/2019, stante il mancato riscontro agli esiti della visita disposta, il ricorrente inoltrava istanza mediante il patronato ANMIL e a fronte del silenzio dell'ente resistente, inviava successivi solleciti in data

08/02/22 e 16/03/22 rimasti senza alcun esito. Il ricorrente evidenziava come il decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità emesso in conformità al regolamento previsto dal d.p.r. 461/01 costituisse accertamento definitivo sia ai fini dell'equo indennizzo (peraltro già riconosciuto nel caso de quo) che della pensione privilegiata. Richiamata la normativa applicabile - art. 64 e 67 TU 1092/73 – evidenziava di essere stato sottoposto a visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per la valutazione diagnostica dell'invalidità e la conseguente attribuzione della classifica pensionistica ma che, nonostante gli innumerevoli solleciti inoltrati, non gli era stata liquidata la prestazione richiesta.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva quindi di: *“a) riconoscere e dichiarare, tenuto conto degli esiti della visita ministeriale effettuata dalla competente Commissione medica Ospedaliera, il diritto del ricorrente al trattamento di pensione privilegiata rapportato alla avvenuta ascrivibilità delle infermità da cui è affetto alla tabella A categoria 8, con decorrenza di legge; b) in via meramente gradata, ed in caso di contestazione si chiede disporsi CTU medico-legale, volta ad accertare la categoria di ascrivibilità delle infermità da cui è affetto il ricorrente; c) condannare gli enti resistenti alla corresponsione del trattamento pensionistico di pensione privilegiata con decorrenza dal 30/12/2012 oltre interessi ed accessori come per legge; d) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”*.

2. In data 29 maggio 2024 si costituiva in giudizio l'INPS. Richiamata la

normativa di riferimento (art.67 D.P.R.n.1092/73) nonché i presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata (l'accertamento del nesso di causalità per la patologia per la quale si chiede la prestazione con l'attività lavorativa svolta, di competenza del Comitato di Verifica per le pensioni privilegiate, nonché l'ascrivibilità alla tabella A da parte della Commissione Medica Ospedaliera), rappresentava di aver chiesto l'effettuazione della visita alla Commissione Medica Ospedaliera di Roma ma che, allo stato, la Commissione non ha ancora trasmesso il verbale di visita, per cui l'INPS non ha potuto adottare nessun provvedimento. L'INPS contestava quanto ritenuto dal ricorrente sostenendo che il diritto alla pensione non può trovare fondamento sul verbale di visita emesso ai fini dell'equo indennizzo, in quanto ai fini della pensione occorre l'apposito verbale del Comitato di Verifica per le pensioni privilegiate, allo stato ancora non emesso. Rappresentava inoltre che non vi è prova che il ricorrente abbia svolto compiti eccedenti le ordinarie mansioni di luogotenente dell'esercito italiano tali da determinare l'insorgenza e/o l'aggravamento delle patologie. La prova della esistenza e della gravità della patologia nonché della dipendenza da fatti di servizio non potrebbe essere fornita attraverso la nomina di CTU medico legale, in quanto la CTU non può essere meramente esplorativa ma deve basarsi su dati tecnici forniti dalle parti e sulle prove da queste allegate.

3. In data 31.5.2024, ad integrazione della memoria depositata, l'INPS allegava: 1) la relazione amministrativa redatta dal funzionario INPS Dr. Roberta Gatto; 2) la documentazione medico – legale; 3) la sollecitazione della visita da parte della C.M.O. di Napoli; 4) la richiesta di visita alla

C.M.O. di Roma. Evidenziava che la documentazione inviata dal Comando dell'Esercito circa il riconoscimento della causa di servizio ha ad oggetto la liquidazione dell'equo indennizzo. Il Verbale della Commissione Medica, presente agli atti e richiamato in ricorso, è stato emesso, infatti, in data 09.12.1997. La Commissione ha omesso di pronunciarsi nel riquadro sul giudizio relativo alla pensione privilegiata (pronunziandosi solo sulla concessione dell'equo indennizzo) perché il verbale è stato emesso in costanza di attività di lavoro.

All'atto del collocamento a riposo, avvenuto in data 30.12.2012, avviato l'iter istruttorio, l'INPS, reperita la documentazione di rito, provvedeva a convocare a visita medica il ricorrente in data 07/04/2021, presso la Commissione Medica di Verifica di Napoli. A seguito della soppressione di quest'ultima avvenuta nel giugno 2023, preso atto che la citata Commissione non aveva mai provveduto a convocare a visita medica il sig. (omissis) ed emettere relativo verbale ai fini dell'ascrivibilità a tabella per la concessione della pensione di privilegio, si provvedeva (in data 30.5.2024) ad inviare a visita il signor (omissis) presso la Commissione Medica Ospedaliera di Roma divenuta competente a seguito della soppressione delle citate Commissioni Mediche di Verifica.

4. In data 31.5.2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa eccependo la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il ricorrente è cessato dal servizio a domanda e collocato nella categoria della "RISERVA" in data 30/12/2012, ai sensi della legge 335 del 08/08/1995 (art. 2 c. 1) e della circolare n. 19 del 18/09/2009 dell'INPDAP, e quindi la

competenza in materia di pensioni militari a far data dal 01/01/2010 è totalmente in carico all'INPS competente per territorio. Ciò stante l'Amministrazione chiedeva l'estromissione dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva, non avendo competenza rispetto al provvedimento amministrativo che riguarda l'interessato e, per l'effetto, chiedeva di essere tenuta indenne dalle spese di lite.

5. All'udienza del 12.6.2024, con ordinanza n. 77/2024, veniva chiesto parere medico legale alla Sezione speciale del Collegio medico legale presso la Corte dei conti di Roma, in merito a: *“1. L'esatta diagnosi dell'infermità prospettata dal ricorrente nella domanda con cui ha chiesto la pensione privilegiata e per la quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio; 2. Se l'infermità abbia o meno consistenza tale da giustificare il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato, precisando a quale categoria, assegno o indennità la stessa sia ascrivibile (cfr. verb. BL/B del 20.9.2017 della CMP seconda E.I. Commissione – all. 4 al ricorso)”*.

6. In data 22.7.2024 il Ministero della Difesa depositava il fascicolo amministrativo.

7. In data 2.12.2024 parte ricorrente depositava copia della documentazione INPS (nota INPS di conferimento e liquidazione della pensione privilegiata con allegati prospetti di calcolo del 12/09/24) attestante l'intervenuto riconoscimento e la liquidazione in via amministrativa della prestazione oggetto di causa in data 12/09/24, chiedendo la cessazione della materia del contendere con soccombenza cd. virtuale dell'ente resistente.

8. All'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente chiedeva la cessazione della

materia del contendere con condanna alle spese dell'INPS, atteso il riconoscimento della prestazione pensionistica richiesta con il ricorso. L'INPS aderiva alla richiesta di cassata materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa non avendo quest'ultimo la competenza rispetto al provvedimento amministrativo che riguarda il ricorrente; infatti, la competenza in materia di pensioni militari a far data dal 01/01/2010 è dell'INPS.

2. Venendo al merito, alla luce degli atti depositati in giudizio, questo Giudice prende atto che l'INPS, in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente -che ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere- ha proceduto a liquidare quanto richiesto in ricorso dal ricorrente.

Pertanto, deve dichiararsi la cessata materia del contendere e l'ordinanza n. 77/2024 è revocata.

3. Quanto alla statuizione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, l'amministrazione previdenziale (che, a seguito della soppressione delle CMV operanti presso il MEF avvenuta dal 1° giugno 2023, con d.l. 73/2022, ha chiesto la visita presso la competente Commissione Medica Ospedaliera di Roma in data 30.5.2024, successivamente al deposito del ricorso in data 5.7.2023) deve essere condannata al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti di parte ricorrente che si liquidano in complessivi €. 400,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente,

nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23.12.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)